

# **LA DIFESA DEL PROFESSIONISTA NELL'ACCERTAMENTO FISCALE: la verifica del professionista**

Laura Rossi Dufour

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

Via San Gregorio 53 Milano

Via D.Fiasella 3/14 Genova

Tel.010542196

[laura.rossi@studiorossidufour.it](mailto:laura.rossi@studiorossidufour.it)

- **CONTABILITA' E VERIFICA**

- Studi di settore e redditometro
- La riconciliazione contabile tra fatturazione, incassi, spese e prelievi nella contabilità ordinaria e semplificata
- Sanzioni amministrative e ravvedimento

# I regimi contabili

- le **società di capitali** (S.r.l., S.p.A., ...) sono obbligatoriamente tenute al **regime di contabilità ordinaria**;
- i **professionisti** possono adottare il **regime di contabilità semplificata**, quale regime naturale, **indipendentemente dall'ammontare dei compensi**;

# Le scritture contabili obbligatorie

- L'**articolo 19 del DPR 29 settembre 1973 n. 600** prevede quali siano le scritture contabili obbligatorie degli esercenti arti e professioni e il testo dell'articolo, rubricato "Scritture contabili degli esercenti arti e professioni" prevede espressamente che:
- "1. Le persone fisiche che esercitano arti o professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 13, devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione nell'esercizio dell'arte o della professione, anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna riscossione:
  - a) il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita;
  - b) le generalità, il comune di residenza anagrafica e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;
  - c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso.2. Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamente, con le indicazioni di cui alle lettere b) e c), le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione delle quali si richiede la deduzione analitica ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 . Deve esservi, inoltre annotato, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento ai sensi del detto articolo, raggruppati in categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione.  
3.(abrogato)  
4. (abrogato)  
5. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti appositi modelli dei registri di cui al comma precedente con classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere prescritte particolari modalità per la tenuta meccanografica del registro."  
"

# I regimi contabili per i professionisti

- Il regime della contabilità ordinaria (su opzione)
- Il regime semplificato
- Il regime forfettario

# I regimi contabili

- **imprenditori, società di persone ed enti non commerciali** possono adottare il **regime di contabilità semplificata (art. 18 D.P.R. n. 600/1973)** se rispettano determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta, differenziati a seconda della tipologia di attività esercitata.

# La contabilità semplificata

**i limiti di ricavi sono i seguenti:**

- **400.000 € per chi svolge un'attività di prestazioni di servizi;**
- **700.000 € per chi svolge altre attività**

# La contabilità semplificata

- Il rispetto di tali soglie di ricavi deve essere verificata in ogni periodo di imposta: il superamento della soglia in un esercizio comporta l'obbligo di adottare il regime di contabilità ordinaria **a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo**



# La liquidazione IVA trimestrale

- Per quanto concerne le **liquidazioni Iva**, il parametro da tenere in considerazione non è più l'ammontare dei ricavi, ma il **volume d'affari realizzato da imprese e professionisti** e, quindi indipendentemente dalla forma societaria (anche società di capitali), nell'anno solare precedente.
- Ricordiamo che il volume d'affari ai fini Iva è costituito dall'ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere nell'anno solare, ad **esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni.**

# La liquidazione IVA trimestrale

Possono dunque effettuare le liquidazioni con **cadenza trimestrale** i soggetti Iva che presentano un volume d'affari:

- **non superiore a 400.000 €**, in caso di **svolgimento di attività di prestazioni di servizi o arti e professioni**;
- **non superiore a 700.000 €**, negli altri casi.

# Il Regime forfettario

- A decorrere dal periodo d'imposta 2016, l'- **unico regime agevolato** che si può adottare è quello forfettario di cui ai commi 54 e seguenti della legge 190/2014 (Legge di stabilità per il 2015) soggetto ad imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività se il contribuente non ha esercitato nei tre anni precedenti altra attività di impresa o professionale, se l'attività non costituisce mera prosecuzione di un'attività in precedenza svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.

# Il regime forfettario

- Il nuovo regime è quello naturale per i contribuenti in possesso dei relativi requisiti. Tuttavia, è possibile optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
- All'avvio dell'attività è comunque possibile avvalersi del regime forfettario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività, di presumere la sussistenza dei requisiti prescritti

# Requisiti

- Le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il nuovo regime forfetario se, contemporaneamente, nell'anno precedente:
  - hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori determinati limiti, differenziati a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata
  - hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi, per lavoro accessorio, dipendente e per collaboratori (comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati)
  - il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non superava 20.000 euro. Nel calcolo di questo limite: 1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente; 2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale degli stessi; 3) i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura del 50%; 4) non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro; 5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione
  - i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione erano prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; requisito, questo, non rilevante se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non supera i 20.000 euro
- Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi per l'accesso al regime:  
non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore e ai parametri
- nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate

# Le esclusioni

Non possono avvalersi del regime forfetario:

- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito
- i non residenti, a eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto
- i contribuenti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi
- gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni a esse assimilate (articolo 5 del Tuir), ovvero a società a responsabilità limitata trasparenti.

# Reddito e tassazione

- Il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap, pari al 15%.

# I primi tre anni di attività -5%

- **I primi 3 anni di attività**
- Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per l'anno in cui la stessa è iniziata e per i due successivi, il reddito determinato forfetariamente è ridotto di un terzo, a condizione che:
- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare
- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni
- qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti che, a seconda dell'attività, consentono l'accesso al regime



# Le semplificazioni contabili

- Fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi:
  - di registrazione e di tenuta delle scritture contabili,
  - dal versamento (con alcune eccezioni) dell'Iva e
  - da tutti gli obblighi previsti in materia di Imposta sul valore aggiunto (ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti);
- non sono tenuti a operare le ritenute (occorrerà solo indicare in dichiarazione il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi), così come alle stesse non sono assoggettati (rilasciando un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva) i propri ricavi e compensi.
- In più, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dai parametri

# Vecchi regimi

- La legge di stabilità per il 2015 aveva disposto che il nuovo regime sostituisse tutti quelli prima vigenti, abrogandoli: nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (legge 388/2000, articolo 13), regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (DI 98/2011, articolo 27, commi 1 e 2) e regime contabile agevolato (DI 98/2011, articolo 27, comma 3). Successivamente, il DI 192/2014 ha prorogato le disposizioni relative al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, per i contribuenti che, avendone i requisiti, decidessero di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso del 2015.

# La percentuale per i professionisti

Per le attività professionali studi di ingegneria

- Soglia compensi € 30.000 (aumentata da 15.000 )
- Redditività 78%

# Codici Attività

## **Codice attività ATECOFIN 2004:**

- **74.20.F - Studi di ingegneria**

## **Codice attività ATECO 2007:**

- **71.12.10 - Attività degli studi di ingegneria**